

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

CRITERI GENERALI DI REGOLAMENTAZIONE DELLE PRATICHE DI RICOVERO IN ISTITUTO DI PERSONE ANZIANE.

ARTICOLO 1 DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono essere ricoverate in idonee strutture le persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Breda di Piave, o aventi diritto ai sensi dell'art. 72 della Legge 6972/1890 (istituto del domicilio di soccorso).

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI

Il ricorso alla pratica del ricovero di una persona anziana ha lo scopo di garantire l'assistenza adeguata al suo stato di salute psicofisica prevenendo possibili situazioni di emarginazione e abbandono.

ARTICOLO 3 - CRITERI GENERALI DI INTERVENTO

L'istituzionalizzazione di una persona anziana è determinata dai seguenti fattori che, interagendo tra loro, determinano una situazione globale non più gestibile in altro modo:

- 1) salute psico-fisica dell'anziano notevolmente compromessa, con necessità di assistenza continuativa, tale da determinare livelli di non autosufficienza elevati;
- 2) conseguente incapacità da parte dell'anziano di gestire autonomamente e/o nonostante gli interventi di carattere domiciliare e parentale, le esigenze di vita quotidiana;
- 3) condizioni abitative precarie o che presentino gravi deficienze strutturali legate al soddisfacimento delle esigenze dell'anziano e per le quali non sia possibile porvi rimedio alcuno;
- 4) incapacità del nucleo familiare e/o dei civilmente obbligati ad assumersi l'onere di assistenza dell'anziano bisognoso.

ARTICOLO 4 - COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE

Il Servizio Sociale Comunale ha il compito di effettuare:

- a) UNA INDAGINE DI CARATTERE SOCIALE, tendente a:
- 1 - accertare la reale situazione economico-sociale dell'anziano allo scopo di individuare il bisogno assistenziale;
 - 2 - verificare la situazione economico-sociale dei familiari e/o dei civilmente obbligati (di cui all'art.433 del Codice Civile e seguenti) evitando possibili

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

deleghe all'Istituzione;

- 3- verificare l'opportunità e fattibilità del ricorso al ricovero della persona anziana tenendo conto di altre eventuali possibili soluzioni;
- b) UN'INDAGINE DI CARATTERE ECONOMICO-PATRIMONIALE, qualora la richiesta di ricovero dovesse comportare un onere finanziario per l'amministrazione Comunale, tendente a:
- 1- accertare la situazione reddituale dell'anziano e l'eventuale esistenza di beni immobili propri o ceduti a familiari, attraverso la raccolta di opportuna documentazione.
 - 2 - accertare la situazione reddituale dei familiari e/o civilmente obbligati (di cui all'art. 433 C.C. e seguenti)
 - 3 - qualora si renda necessaria l'integrazione della retta da parte dell'ente verificare la quota di partecipazione alla spesa alla quale i familiari e/o i civilmente obbligati si dichiarino disposti a contribuire.

Qualora il Servizio Sociale rilevi l'inevitabilità del ricorso al ricovero questo dovrà essere effettuato tenendo conto delle esigenze fisiche, psicologiche e sociali della persona anziana.

ARTICOLO 5 CRITERI GENERALI DI COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA ALLE SPESE DI RICOVERO DA PARTE DELL'ENTE COMUNALE.

L'Amministrazione Comunale valutata la necessità di inserimento del soggetto in base alla relazione del servizio sociale può intervenire secondo le seguenti modalità:

- a) Qualora i redditi dell'anziano interessato al ricovero non siano sufficienti a coprire la retta dell'Istituto e non esistano persone tenute agli alimenti o le stesse non siano provviste di mezzi necessari per assolvere al loro obbligo. In tal caso l'impegno del Comune andrà a coprire la differenza tra la retta di ricovero e la pensione e/o i redditi dell'anziano.

All'anziano saranno lasciate a sua disposizione la tredicesima mensilità della pensione e una somma mensile di Lire 60.000 da utilizzarsi per le piccole spese di carattere personale. La suddetta somma sarà aggiornata di anno in anno secondo i parametri ISTAT.

Il possesso da parte del soggetto di beni di qualsiasi natura esclude l'intervento del Comune fin quando gli stessi non siano stati impiegati per il pagamento della retta di ricovero.

- b) Qualora il ricoverando abbia in precedenza donato i propri beni, a meno che non rientri nei casi previsti dagli artt.785 e seguenti del Codice Civile, il donatario (ai sensi dell'Art.433 e seguenti del C.C.) è tenuto al mantenimento del ricoverando fino al raggiungimento del valore della donazione esistente nel suo patrimonio e fino ad allora resta escluso l'intervento del Comune

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

c) Qualora, successivamente alla definizione dell'impegno economico da parte del Comune, il ricoverato dovesse percepire nuove pensioni con quote arretrate, lo stesso ricoverato dovrà impegnarsi a versarle in conto retta, oppure, se l'impegno dell'Ente viene a cessare prima, a causa del nuovo maggiore reddito, a risarcire il Comune per quanto in precedenza già liquidato, dal momento di attribuzione del nuovo reddito anche per le quote arretrate.

Per stabilire l'entità dell'intervento da parte dei familiari tenuti agli alimenti, l'organo competente terrà conto non soltanto della situazione economica ma anche di altri fattori che in qualche modo possono compromettere la loro capacità contributiva (grado di parentela con l'anziano, disponibilità ad un aiuto morale e materiale, problematiche sociali presenti in famiglia, ecc..)

Pertanto, tenuto conto della complessità e specificità di questi elementi, l'organo competente, preso atto dell'inadeguatezza a procedere con schemi rigidi e precostituiti, valuterà caso per caso l'entità da porre a carico dei familiari obbligati. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, l'intervento del Comune è comunque ammesso, salvo rivalsa nei loro confronti.

ARTICOLO 6 VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO

L'organo competente a deliberare sui ricoveri in Istituto è la Giunta Comunale che, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali e del Servizio Sociale Comunale, in base ai criteri generali suesposti, procederà alla assunzione del relativo provvedimento.

Allo stesso modo la Giunta Comunale provvederà a deliberare in merito a ricoveri di carattere temporaneo per i quali la valutazione circa un eventuale impegno economico per l'Ente sarà fatta di volta in volta, con riguardo al singolo caso, anche avvalendosi dei criteri di cui al presente regolamento.